

DEROGHE AL LIMITE DELLE ASSENZE

REGOLAMENTO

(approvato dal Collegio docenti nella seduta del 05-10-2020 delibera n.21, inserito nel Regolamento di istituto con delibera del CI n. 42 del 19-10-2020)

REGOLAMENTO

DEROGHE AL LIMITE DELLE ASSENZE

Norma di riferimento:

[Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni DPR 122/2009](#)

[Decreto legislativo n. 59 del 2004](#)

[Circolare Ministeriale n°20 del 4 marzo 2011](#)- Prot. n. 1483 Oggetto: validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado- Artt. 2 e 14 DPR 122/2009

Nota Miur n. 22190 del 29/10/2019 su '*assenze scolastiche dei figli delle persone sottoposte a misure di privazione della libertà personale*

PREMESSA

L'art. 14 del "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni", DPR n. 122 /2009, stabilisce che " [...] ***ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso l'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato***".

Le Istituzioni Scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, ***motivate e straordinarie deroghe*** al suddetto limite. Spetta, dunque al Collegio Docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza. Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati (C.M. n. 20 del 4/3/2011).

Il Collegio docenti ha deliberato in merito quanto segue:

CALCOLO DELLA PERCENTUALE DI ASSENZE

Art. 1

Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, sono annotate dai docenti sul registro di classe, caricate sul registro elettronico e sono sommate a fine anno.

Il numero di ore totale di assenza dello studente nell'anno scolastico è rapportato all'orario complessivo annuale previsto dallo specifico piano di studi dei percorsi di nuovo e vecchio ordinamento, tenendo conto delle attività oggetto di formale valutazione, intermedia e finale, da parte dei Consigli di Classe.

L'esito del raffronto deve collocarsi nel limite del 25%.

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute ai sensi dei successivi Artt.6-7, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.

Art. 2

Solo per gli alunni neo arrivati in Italia assenze ed orario complessivo devono essere computati dal giorno di inizio frequenza.

Art. 3

Le ore di attività didattica extrascolastica quali uscite didattiche, visite d'istruzione, progetti sono regolarmente riportate sul registro di classe, con relativa annotazione degli assenti a cura del docente.

Art. 4

Gli alunni diversamente abili seguono il loro progetto educativo personalizzato, con l'articolazione oraria individuale, così come prevista in sede di GLH operativo.

PROGRAMMI DI APPRENDIMENTO PERSONALIZZATI

Art. 5

Per gli alunni che in ospedale o luoghi di cura, seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola, tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola (art.11 DPR n. 122 /2009)

TIPOLOGIE DI ASSENZE IN DEROGA

Art. 6

La deroga è prevista per assenze debitamente e tempestivamente documentate, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Le tipologie di assenze ammesse alla deroga riguardano:

1. – gravi motivi di salute adeguatamente documentati con certificato medico che attesti l'inizio e la fine della malattia (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente, malattie lunghe);
 - terapie e/o cure programmate documentate da certificazione medica specialistica, che attesti l'inizio e la fine della terapia e/o cure;
 - visite specialistiche e day hospital, donazioni di sangue;
 - malattie croniche certificate;

- Frequenza saltuaria dovuta all'handicap
- 2. – motivi personali e/o familiari (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza, causa di forza maggiore);
 - gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado;
 - provenienza da altri paesi in corso d'anno
 - rientro nel paese d'origine per motivi legali, trasferimento della famiglia;
- 3. – partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;
- 4. – adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il venerdì o sabato come giorno di riposo (legge n.516/1988 ; legge n.101/1989).
- 5. - assenze per ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale
- 6. – assenze dovute a quarantena (preventiva o per accertato caso di Covid) disposta da ASL e/o PLS/MMG attestata da certificato di rientro in comunità del PLS/MMG;**

Ai fini delle suddette deroghe, qualsiasi altra assenza, sia essa ingiustificata o giustificata, effettuata durante l'anno scolastico, verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale.

Tutte le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente comunicate, nonché, al fine di poter usufruire della deroga, documentate entro giorni 5 dal rientro a scuola.

In tutti i casi previsti, comunque, il numero delle assenze non dovrà pregiudicare la possibilità di valutare l'alunno, attraverso un congruo numero di prove, almeno due, sugli argomenti fondamentali delle singole discipline.

Il presente regolamento rimane valido fino a modifica.

I suddetti criteri dovranno essere rispettati in sede di scrutinio finale da parte dei singoli Consigli di Classe.

LIMITE MINIMO DELLE ORE DI PRESENZA

Scuola	N° ore settimanali	Monte ore annuale	Numero minimo di presenze 75%	Numero massimo di assenze 25%
Scuola Secondaria di 1° Grado	30	990	743	247

Scuola Secondaria: tempo scuola 30 ore

Il monte ore annuale per TUTTI gli alunni è di 990 ore (30 ore settimanali moltiplicate per 33 settimane di scuola).

Il minimo delle ore di presenza a scuola per assicurare la validità dell'anno scolastico è pari a $\frac{3}{4}$ del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio e ammonta a 743 ore. Al di sotto di tale limite l'alunno non può essere ammesso alla classe successiva.

Il limite massimo di assenze, come riportato in tabella, è pari ad $\frac{1}{4}$ del monte ore annuale, cioè

247 ore.

I Docenti effettuano un riscontro della presenza degli alunni per la successiva rendicontazione delle assenze: il docente coordinatore di classe verifica periodicamente il numero delle ore di assenza di ogni alunno in modo da poter fornire un'informazione preventiva alle famiglie quando la quantità oraria di assenze accumulate rappresenta un rischio per la validità dell'anno scolastico.

DEROGHE A ENTRATA POSTICIPATA o USCITA ANTICIPATA

Gli studenti residenti fuori Comune possono essere autorizzati ad una entrata posticipata (entro 15 minuti dall'inizio delle attività didattiche) o all'uscita anticipata (massimo 10 minuti prima della conclusione delle attività didattiche), previa autorizzazione del Dirigente scolastico a seguito di presentazione di richiesta scritta e motivata da parte dei genitori da effettuarsi ad inizio anno scolastico. I nominativi di tali alunni saranno annotati sul registro elettronico. Analoga autorizzazione potrà essere richiesta per documentati motivi sanitari o per impegni sportivi di livello agonistico attestati dalle società sportive di appartenenza.